



Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati  
La legge 13 del 1989 affronta le problematiche della progettazione senza barriere nell'ambito dell'edilizia residenziale, quindi negli edifici privati di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione, negli spazi esterni di pertinenza e di accesso.

L'edificio in oggetto è adibito ad abitazione privata e deve dunque rispettare i criteri di adattabilità.

All'art. 2 del decreto 236 del 1989 si legge:

a) per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

b) per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

c) per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Accessibilità (concetto più importante).

Un edificio e le singole unità immobiliari che lo compongono possono essere raggiunte e percorse senza limitazione alcuna da una persona portatrice di handicap che si muove su sedia a ruote. All'esterno deve esserci almeno un percorso senza barriere architettoniche (gradini ed ostacoli). Negli edifici con più di tre piani è obbligatoria l'installazione di un ascensore. Per gli edifici fino a tre piani deve essere garantito l'accesso al piano terra e la possibilità di una futura installazione di meccanismi di elevazione per i piani superiori, qualora se ne presenti l'esigenza. Almeno il 5% degli alloggi di edilizia sovvenzionata devono risultare accessibili con un minimo di 1 unità per ogni intervento.

Visitabilità.

Si tratta di un'accessibilità limitata ad alcune parti dell'edificio e delle singole unità immobiliari. Tale requisito si intende soddisfatto quando è garantito l'accesso agli spazi di soggiorno, ad un servizio igienico e ai percorsi di collegamento.

Adattabilità.

Rappresenta un livello ridotto di qualità, infatti gli spazi devono essere progettati in modo tale da renderli accessibili con poche trasformazioni che abbiano un costo limitato (l'ampliamento delle forature per le porte, l'asportazione di un bidet per dare spazio di manovra ad una carrozzella in un bagno, ecc.).

Dagli elaborati allegati è possibile verificare come le soluzioni tecniche adottate per garantire i criteri di adattabilità sopra citati rispettino i parametri dei decreti attuativi collegati alla L. 13/89

Alcune soluzioni tecniche:

-porte, larghezza minima 75 cm e spazi di manovra adeguati.

-infissi esterni, altezza della maniglia e/o del dispositivo di comando elettrico compresa tra 1,00 m e 1,30 m;

-servizi igienici, deve essere consentito l'accostamento laterale alla tazza wc, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo, tenendo in conto la necessità di tutti gli spazi di manovra;

-percorsi orizzontali e corridoi, devono essere larghi almeno 1,00 m e avere ogni 10 m circa degli slarghi per consentire l'inversione di marcia con la sedia a ruote;

-rampe, non possono superare un dislivello superiore a 3,20 m, larghezza minima di 0,90 m o 1,50 m, se si vuole consentire l'incrocio di due persone, ogni 10 m ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano di dimensioni 1,50 x 1,50 m.

La pendenza non può superare l'8%;

-ascensore di edifici nuovi non residenziali, cabina di dimensioni minime 1,40 (profondità) x 1,10 m (larghezza), porta sul lato corto e luce netta di 0,80 m.

Pianerottolo antistante minimo di 1,50 x 1,50;

-piattaforma elevatrice (dotata di

essere garantita l'accessibilità;

- uscite di emergenza opportunamente dimensionate con sbarco aperto su "luoghi sicuri".

